



Comune di Santu Lussurgiu

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

APPROVATO CON DELIBERA DEL G.C. n° 6 del 24/01/2017

Allegato alla delibera G.C. n. 6 del 24/01/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Puggioni

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Costituzione e gestione del fondo

Art. 4 – Gruppo di lavoro

Art. 5 – Atto di incarico

Art. 6 – Informazione e pubblicità

Art. 7 – Rapporti con altri enti

Art. 8 – Calcolo del Fondo

Art. 9 – Calcolo del Fondo per l'innovazione

Art. 10 – Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FF singolo)

Art. 11 – Ripartizione del FF del singolo intervento (FF singolo(i)) tra le varie attività

Art. 12 – Liquidazione

Art. 13 – Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Art. 14 – Entrata in vigore

Art. 15 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2".

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto da personale dell'Amministrazione a un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione dei lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici con minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31, comma 12 del D.Lgs 50/2016: *"Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113".*

Infine l'art. 102, comma 6 del D.Lgs 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture e i servizi prevede: *"Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti*

nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8”.

Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto secondo la normativa vigente. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un capitolato di appalto. Sono escluse le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.

Art. 2 – Definizioni

Al fine del presente regolamento si intendono per:

- A) “PROGETTO”: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo (art. 23 c. 1 D.Lgs 50/2016) che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico;
- B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D.Lgs 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone al Dirigente/Responsabile del Servizio, l’entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) “COLLAUDATORE”: tecnico o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate dall’art. 102 del D.Lgs 50/2016.
- F) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’art. 4.
- G) “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs 50/2016 in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) “FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- I) “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (FF): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 – Costituzione e gestione del fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto il 2%¹ dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza) è destinato al Fondo, anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva come previsto dall'art. 15, comma k) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 01/04/1999 e dall'art. 31, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/01/2004.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:

- Limiti di professionalità dati dalla vigente normativa;
- Specializzazione e grado di esperienza acquisita nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di Lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (ufficio di direzione dei lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici) (se fornitura/servizi: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 – Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione di spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettanti a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile del Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati come previsto dall'art. 12.

¹ Massimo 2

Art. 6 – Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede a informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 7 – Rapporti con altri enti

E' possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs 267/2000; questi partecipano alla Ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 8 – Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x).

Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici **superiore a 20.000,00 euro**; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo **superiore a 10.000,00 euro**.

Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 9 – Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato da parte dell'ente:

- All'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- All'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- All'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- Allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 10 – Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FF singolo)

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per **Funzione Tecniche** dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:

$$FF_{\text{singolo}(i)} = (FF \text{ anno } x / \Sigma C \text{ anno } x) * C(i);$$

dove:

FF_{singolo(i)} è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento(i);

FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto dal comma 1;

ΣC anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 8;

C(i) è l'importo del contratto(i) determinato come previsto dall'art. 8.

Art. 11 – Ripartizione del FF del singolo intervento (FF singolo(i)) tra le varie attività

La ripartizione del FF_{singolo(i)} tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

Ripartizione incentivo per opere o lavori

a	Verifica preventiva dei progetti di lavori	5%
b	Responsabilità del procedimento	45%
c	Direzione dei lavori, contabilità	40%
d	Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	10%
	totale	100

Ripartizione incentivo per servizi e forniture (*in mancanza di collaboratori tecnici o amministrativi il fondo previsto dalla lettera g) sommerà alla percentuale prevista per il responsabile del procedimento)

a	Responsabile del procedimento	45%
b	Capitolato speciale d'oneri e allegati	20%
c	DUVRI	5%
d	Elaborati grafici	5%
e	Direzione dell'esecuzione	10%
f	Verifiche di conformità	10%
g	collaboratori	5%*
	Totale	100

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il totale delle percentuali effettive deve essere pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero.

La ripartizione del FFsingolo(i) è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 12 – Liquidazione

La liquidazione del FFsingolo dell'art. 11 avverrà a fine lavori.

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo inizialmente previsto, il FFsingolo(i), viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa.

Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Parimenti nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 50/2016, il FFsingolo(i) viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31, comma 12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 13 – Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 14 – Polizza assicurativa

Per lo studio, la progettazione o altre attività previste dalla legge e affidate ad un dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016² e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o l'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.04.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19.04.2016.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 e alle disposizioni vigenti in materia.

Qualora le percentuali, di cui agli articoli precedenti, fossero variate con provvedimento legislativo, nelle more dell'adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le percentuali saranno riferite alla nuova maggior o minor misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.

² Deliberazione Corte dei Conti – sezione delle Autonomie n. 18 del 02/05/2016 ed alche alla delibera 11/2015 del 24/03/2015, che ha superato la diatriba di interpretazione tra le varie sezioni regionali di controllo (Lombardia n. 300/2014, Basilicata n. 3/2015, Emilia Romagna n. 183/2014), sorte a seguito delle modifiche del Fondo incentivante del D.Lgs 163/2006.